

FREE MODEM ALLIANCE

**Spettabile Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni**
Direzione reti e servizi di
comunicazioni elettroniche
All'attenzione del responsabile del
procedimento, Ing. Ivan Capasso
a mezzo PEC
agcom@cert.agcom.it
a mezzo e-mail
urmr@agcom.it

Oggetto: Condizioni tecniche ed economiche della procedura di verifica tecnica di interoperabilità tra le ONT degli OAO e gli apparati OLT di TIM: Osservazioni e valutazioni della Free Modem Alliance nell'ambito della consultazione di cui alla Delibera AGCOM 26/22/CIR

I. Premessa

La Free Modem Alliance è un'alleanza di scopo tra soggetti posti ai diversi livelli della filiera TLC: operatori di comunicazioni elettroniche (AIIP e ASSOPROVIDER), produttori di apparati (VTKE), distributori (ALLNET e AIRES), installatori (Confartigianato Antennisti) e consumatori (Movimento Difesa del Cittadino e ALTROCONSUMO), avente l'obiettivo di promuovere i principi della rete aperta, della *device neutrality* e impegnata dalla sua fondazione nella campagna per il "*modem libero*", ossia la possibilità per gli utenti di utilizzare modem e router di propria scelta, senza indebiti condizionamenti dei grandi operatori, in conformità al Regolamento Net Neutrality (EU) 2015/2120.

Nel luglio del 2018, ad esito di un'ampia e articolata consultazione pubblica, AGCOM ha pubblicato la Delibera 348/18/CONS¹, al fine di dare effettiva attuazione al diritto degli utenti di scegliere liberamente le proprie apparecchiature terminali, intese come "*tutti gli apparati per l'accesso ad Internet installati presso la sede dell'utente che siano alimentati elettricamente*". Senonché la stessa AGCOM, sulla base delle richieste avanzate da alcuni operatori ha successivamente acconsentito, con propria comunicazione del 2 luglio 2019², alla luce delle "*condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale*", a limitazioni alla libera scelta da parte dell'utente in relazione alla componente *optical network termination* (ONT) per gli accessi forniti con tecnologia FTTH GPON. Come da allora ribadito in una pluralità di sedi pubbliche e istituzionali dalla FMA, tale deroga non trova fondamento in "*obiettive necessità tecnologiche*", dovendosi al contrario considerare l'alto grado di standardizzazione

¹ AGCOM, Delibera n. 348/18/CONS, *Misure attuative per la corretta applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali*, pubblicata in data 18 luglio 2018, reperibile al seguente URL:

<https://www.agcom.it/documents/10179/11192137/Delibera+348-18-CONS/287e7736-a3f0-4fc1-ae7b-0e33532802a0?version=1.4>

² v. AGCOM, Comunicazione 02 luglio 2019, *Risposte alle ulteriori richieste di chiarimenti in merito alla delibera n. 348/18/CONS pervenute dagli operatori successivamente alla comunicazione del 16 novembre 2018*, pubblicata online all'URL:

https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE_assetEntryId=15554008&101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE_type=document

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Bastioni di Porta Volta 11 - Milano, Tel: +39 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it

di cui beneficia, da tempo, la tecnologia GPON. Gli effetti pregiudizievoli della deroga, in danno di una pluralità di interessi pubblici e privati, si sono progressivamente accresciuti negli oltre tre anni trascorsi, a fronte dei mutamenti delle “condizioni di scenario tecnologico e di mercato” nel frattempo intervenuti, e del venir meno di ogni residuale ragione di *governance* del settore e di *self restraint* che avrebbero potuto – in ogni caso solo parzialmente – giustificare la previsione nel 2019.

Tale questione ha una portata più ampia dell’oggetto della presente consultazione pubblica e, pertanto, è oggetto anche di una distinta segnalazione della FMA, recante formale richiesta di abrogazione della deroga, alle Autorità competenti. Risulta tuttavia necessario richiamare tale questione anche in questa sede, visto che proprio l’ingiustificata persistenza della deroga rappresenta la ragion d’essere della – altrettanto e di conseguenza ingiustificata – sottoposizione degli OAO a un processo di certificazione preventivo sotto il controllo di TIM, quale indebita condizione *sine qua non* per poter collegare propri ONT, esterni o integrati, alla rete dell’*incumbent*.

II. Sull’obbligatorietà della procedura di certificazione TIM

La bozza di “Accordo per l’esecuzione in Test Plant delle prove di interoperabilità tra ONT GPON e XGS-PON di Operatore e OLT di TIM, su accessi FTTH dell’Offerta VULA, semi-VULA, Bitstream NGA, semi-Bitstream NGA” [TIM_ONT_OAO_05ago2022_Allegato 1_Annesso 1] prevede espressamente, alla premessa l), che “le prove di interoperabilità con le ONTI e/o ONTE dell’Operatore sono un requisito necessario e indispensabile per preservare l’integrità degli accessi FTTH e per garantire la sicurezza e l’integrità delle reti, ai sensi degli artt. 4 e 13 del D.lgs. 259 del 1 agosto 2003 “Codice delle Comunicazioni elettroniche” e per evitare eventuali disservizi e/o danni alla rete TIM e/o alla clientela”. Diverse successive disposizioni dell’articolato confermano la natura obbligatoria della certificazione, quale preconditione per il collegamento degli ONT degli operatori alla rete TIM e, poi, per il loro mantenimento in esercizio. Ad essere obbligatoria non è solo la prima certificazione, ma anche i suoi rinnovi (quali *test* di “no regression”), da eseguirsi a seguito di ogni nuova *release hardware o software* degli ONT dell’operatore o degli OLT di TIM con possibili impatti sul funzionamento del collegamento ottico.

Che TIM abbia inteso il proprio processo di certificazione come obbligatorio non costituisce una sorpresa per gli scriventi. Ciò non solo e tanto alla luce di come l’*incumbent* ha formulato (e riformulato) il proprio impegno n. 7 nell’ambito del procedimento I850 di fronte all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, conclusosi in data 15 febbraio 2022³, bensì, ancor prima, sulla scorta delle posizioni, contrarie alla libera scelta degli apparati ONT, già espresse da TIM fin dalla consultazione AGCOM che precedette la già citata Delibera n. 348/18/CONS⁴.

Né rappresenta una sorpresa che limitazioni alla interoperabilità, neutralità e libera scelta delle apparecchiature terminali vengano giustificate sulla base di supposte esigenze di sicurezza, integrità delle reti e qualità del servizio, già invocate da diversi operatori per opporsi al collegamento di *modem* di terze parti anche per tecnologie FTTC. La FMA ritiene che i motivi addotti da TIM per imporre una

³ v. Comunicato Stampa AGCM, I850-I850B - Via libera a FiberCop. Accolti gli impegni di TIM, Fastweb, Tiscali e KKR presentati dopo l’avvio del procedimento, 24 febbraio 2022, pubblicato all’URL:

<https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2022/2/I850-I850B>

⁴ v. Consultazione pubblica concernente possibili misure per la libera scelta delle apparecchiature terminali – Contributo di TIM (versione accessibile), Prot. 0000953 – TI, 18/04/2018, reperibile all’URL:

<https://www.agcom.it/documents/10179/11192137/Allegato+29-11-2018+1543511108391/f54e16be-2c96-43b0-9332-b1975e6155eb?version=1.0>

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Bastioni di Porta Volta 11 - Milano, Tel: +39 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it

procedura di certificazione preventiva e obbligatoria degli apparati ONT siano ugualmente infondati, in considerazione dell'esistenza di standard riconosciuti in ambito PON, e difettino in ogni caso in punto di necessità e proporzionalità.

L'infondatezza appare *icto oculi*, sulla scorta dell'evidenza fattuale che, in primari Stati dell'Unione Europea, gli assetti normativi e regolatori già prevedono l'interoperabilità degli apparati su reti GPON. Ad oggi, di conseguenza, non solo gli operatori al dettaglio, ma anche gli utenti finali possono collegare in tali nazioni propri ONT sulle reti FTTH GPON, senza che si siano in alcun modo manifestati i supposti rischi sistemici invocati da TIM. Ad essersi chiaramente manifestati, invece, sono i benefici diffusi derivanti da reti GPON neutrali e interoperabili, capaci di promuovere innovazione tecnologica, diritti degli utenti, risparmio energetico e competitività sia sul mercato degli accessi ad Internet in banda ultralarga (grazie alla rimozione delle forme di *lock-in* degli utenti generate da ONT posti sotto il controllo dell'operatore di rete, e alla possibilità per gli OAO di offrire apparati integrati ONTI alle medesime condizioni alle quali può offrirli il soggetto verticalmente integrato), sia sul mercato delle apparecchiature terminali (con lo sviluppo di apparati ONTI acquistabili anche al dettaglio da parte degli utenti, e quindi una reale competizione nella fornitura di tali apparati). Anche in punto di sicurezza, la possibilità di collegare all'OLT una pluralità di ONT di terze parti ha ridotto in tali nazioni i rischi, anche di cybersicurezza, derivanti dalla presenza di sostanziali "monocolture" di apparati, e incrementato la complessiva resilienza delle reti GPON a fronte di possibili compromissioni, anche connesse al quadro geopolitico, delle catene di approvvigionamento.

Si ritiene opportuno citare, *in primis*, l'esempio della Repubblica Federale Tedesca, ove non è prevista alcuna eccezione al principio di libera scelta delle apparecchiature terminali per le reti FTTH. Anche per tali connessioni, la normativa tedesca prevede – sulla base di un principio generale – che la rete pubblica (soggetta al controllo dell'operatore) finisce presso il "*punto passivo finale di rete*"⁵, ossia alla presa a muro, a valle della quale l'utente finale può esercitare la propria libertà di scelta. Né la mancata previsione di una eccezione legislativa costituisce una dimenticanza da parte del legislatore tedesco: già nella bozza⁶ dell'originaria "*Legge per la scelta ed il collegamento di terminali di telecomunicazione*"⁷ (oggi integrata all'interno della nuova *Telekommunikationsgesetz*, adottata nel 2021 in sede di trasposizione nell'ordinamento tedesco della Direttiva (UE) 2018/1972) il Governo Federale, in risposta ad una richiesta di verifica, da parte del Consiglio Federale, dell'adeguatezza o meno dell'individuazione anche per le connessioni FTTH del NTP al "punto passivo finale", osservava quanto si riporta a seguire⁸.

"Il Governo Federale ha verificato la questione. La stessa non vede alcun motivo per un ampliamento o una differenziazione della definizione da essa proposta del 'punto passivo finale di rete' con riferimento alle diverse configurazioni tecniche di singole reti (realizzate per esempio tramite cavo a banda larga, doppio filo di rame o in particolare fibra ottica).

⁵ v. § 73 (Anschluss von Telekommunikationsendeinrichtungen), *Telekommunikationsgesetz*, 23 giugno 2021, reperibile all'URL: https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2021/_73.html

⁶ v. Parlamento Federale Tedesco, 18° Legislatura, stampato 18/6280 del 8 ottobre 2015, Allegati 3 e 4, pagg. 12-15, pubblicato all'URL: <https://dserver.bundestag.de/btd/18/062/1806280.pdf>

⁷ *Gesetz zur Auswahl und zum Anschluss von Telekommunikationsendgeräten*, 23 gennaio 2016, reperibile all'URL: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&start=/*|@attr_id=%27bgbl116s0106.pdf%27#_bgbl_%2F%2F%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s0106.pdf%27%5D_1660760547005

⁸ si riporta la traduzione del 12 febbraio 2016 a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Bastioni di Porta Volta 11 - Milano, Tel: +39 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it

Con il criterio del ‘punto passivo finale di rete’ ed un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico viene garantita la libertà di terminale prescritta a livello europeo a favore dell’utente finale tenendo conto delle indicazioni armonizzate riguardanti il commercio comunitario e la messa in esercizio di terminali.

Con l’impegno dei gestori di rete di pubblicare le specifiche tecniche delle interfacce (§5 della Legge FTTEG) i produttori di apparecchi devono essere messi in condizione, di sviluppare e di produrre relativi terminali, anche in particolare per nuovi futuri tipi di rete. Allo stesso tempo con il criterio del punto ‘passivo’ finale di rete viene impedito che i gestori di rete integrino le interfacce in terminali in quanto appartenenti alla rete, in modo da poter stabilire a piacimento il punto di accesso alla rete pubblica e di conseguenza non permettendo all’utente finale una scelta degli apparecchi.

La cosiddetta Optical Network Termination (ONT) citata dal Consiglio Federale è costituita da un apparecchio che viene applicato lì dove necessariamente finisce il cavo di fibra ottica e dove devono essere condotti oltre i segnali tramite cavo di rame. Inoltre i segnali stessi devono essere trasformati in segnali elettrici, cosa che avviene tramite un Modem per fibre ottiche. Nel caso del Modem per fibre ottiche (un ‘terminale’ ai sensi dell’articolo 1 n°1 della Direttiva 2008/63/CE) si tratta, come nel caso di altri relativi apparecchi, di apparecchi attivi e corrispondentemente non possono costituire alcun punto passivo finale di rete.

Inoltre i produttori di apparecchi attirano l’attenzione sul fatto che siano disponibili e vengano offerti per gli utenti finali dei relativi terminali collegabili direttamente alle fibre ottiche.”

In conformità ai propri obblighi⁹, l’incumbent tedesco Deutsche Telekom provvede non a caso a pubblicare¹⁰, e aggiornare regolarmente, alla pagina di “Descrizioni delle interfacce per i produttori” del proprio sito Internet, le specifiche tecniche delle proprie interfacce di accesso a banda larga, ivi comprese quelle per FTTH GPON. Anche grazie a tali specifiche, i produttori e gli operatori alternativi hanno la possibilità, rispettivamente, di sviluppare e di dotarsi di apparecchiature idonee al collegamento con la rete ottica di Deutsche Telekom. Oggi i cittadini e le imprese tedesche possono quindi collegare propri ONT alla rete dell’operatore e utilizzare *modem-router* GPON di libera scelta, già oggi presenti e commercializzati sul relativo mercato.

La Germania, pur essendo storicamente all’avanguardia nell’espresso riconoscimento della libera scelta delle apparecchiature terminali, anche per tecnologie FTTH, non ne rappresenta d’altra parte l’unico esempio. Di particolare interesse è anche la regolamentazione in vigore nei Paesi Bassi, come risultante a seguito dell’emanazione, da parte dell’Autorità nazionale di regolamentazione olandese (Autoriteit Consument e Markt – ACM¹¹) di un importante provvedimento¹² di *policy rule enforcement* in materia di determinazione del punto di connessione alla rete e di libera scelta dei terminali. Con tale atto, l’ACM ha tra l’altro stabilito:

⁹ v. § 74 (Schnittstellenbeschreibungen der Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze), *Telekommunikationsgesetz*, 23 giugno 2021, reperibile all’URL: https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2021/_74.html

¹⁰ v. ITR112 *Technical Specification of the U-Interfaces of xDSL Systems in the network of Deutsche Telekom, in englischer Sprache. Version 14, Stand 04/2022*, pubblicato alla pagina *Schnittstellenbeschreibungen für Hersteller* sul sito di Deutsche Telekom, sezione *xDSL und GPON*, reperibile all’URL: <https://www.telekom.de/hilfe/geraete-zubehoer/telefone-und-anlagen/informationen-zu-telefonanlagen/schnittstellenbeschreibungen-fuer-hersteller>

¹¹ Si segnala che proprio un esponente ACM, la Dott.ssa Annemarie Sipkes, ricopre l’incarico di attuale *Chair* del BEREC

¹² *Autoriteit Consument e Markt, ACM Beleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten (bepaling van het netwerkaansluitpunt en de vrije keuze van eindapparaten)*, pubblicato in data 27 luglio 2022, reperibile all’URL: <https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/beleidsregel-handhaving-besluit-eindapparaten.pdf>

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Bastioni di Porta Volta 11 - Milano, Tel: +39 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it

- che, anche nell'ipotesi di fibra ottica GPON, la rete pubblica sotto il controllo dell'operatore termina presso il punto passivo finale di rete, con conseguente individuazione, anche per tale tecnologia, del NTP al punto A) di cui alle relative linee guida del BEREC¹³;
- l'obbligo per gli operatori di pubblicare le specifiche delle loro reti, anche all'espresso fine di consentire ai produttori di sviluppare apparecchiature terminali interoperabili con i servizi di comunicazione elettronica offerti;
- che eventuali certificazioni/*white list* stilate dall'operatore devono essere volontarie (i.e. non possono essere imposte per il collegamento di apparati) e non possono prevedere condizioni discriminatorie né prezzi irragionevolmente elevati;
- un insieme di regole per consentire agli operatori di gestire *ex post*, in maniera proporzionata ed equilibrata, eventuali per quanto improbabili problematiche di sicurezza o integrità della rete che dovessero mai verificarsi a causa di apparati non conformi.

Da ultimo si segnala che anche l'Autorità Nazionale di regolamentazione belga (Institut belge des services postaux et des télécommunications – IBPT) ha recentemente pubblicato un progetto di decisione sull'identificazione del punto di terminazione di rete per i servizi a banda larga e i servizi televisivi, aperto a consultazione pubblica¹⁴. Nell'ambito di tale progetto di decisione, il punto di terminazione di rete è individuato al punto A), anche in relazione alle linee in fibra ottica.

Sulla scorta dell'evidenza di tali assetti regolamentari e di mercato europei, la previsione come obbligatoria della procedura di certificazione di TIM appare inaccettabile e porrebbe l'Italia in una direzione non solo diversa, ma proprio contraria agli sviluppi avvenuti e in corso nell'Unione Europea. A rendere ancora più grave il contorno della proposta di TIM è che la procedura di certificazione sia non solo obbligatoria, ma che debba essere necessariamente “acquistata” come servizio offerto in monopolio dalla stessa TIM, senza poter essere svolta presso altri laboratori specializzati in verifiche analoghe esistenti in Europa, e che potrebbero provvedervi – per un costo certamente inferiore – sulla base delle specifiche di rete necessarie da parte della stessa TIM.

In conclusione, si osserva che la FMA non è pregiudizialmente contraria a ogni ipotesi di certificazione/*whitelist* degli apparati, finalizzata ad assicurare una sempre maggiore affidabilità e qualità dei collegamenti in ambito GPON. Deve però trattarsi di procedure volontarie, facoltative e premianti, a livello commerciale e di QoS, e non di una arbitraria, quanto tecnologicamente ingiustificata, precondizione per il collegamento alla rete di apparati forniti da terze parti.

III. In subordine, sulle condizioni economiche

La bozza di “*Accordo per l'esecuzione in Test Plant delle prove di interoperabilità tra ONT GPON e XGS-PON di Operatore e OLT di TIM, su accessi FTTH dell'Offerta VULA, semi-VULA, Bitstream NGA, semi-Bitstream NGA*” [TIM_ONT OAO_05ago2022_Allegato 1_Annesso 1] prevede all'art. 11, in linea con quanto altresì sintetizzato nel “*Listino*” relativo alla “*Procedura di*

¹³ per approfondimenti e riferimenti sul NTP e sulle linee guida BEREC, v. Capitolo I, p. 3

¹⁴ IBPT, *Consultation sur le projet de décision concernant l'identification du point de terminaison du réseau pour les services à haut débit et les services de télévision*, pubblicato in data 3 ottobre 2022, reperibile all'URL: <https://www.ibpt.be/operateurs/publication/consultation-sur-le-projet-de-decision-concernant-lidentification-du-point-de-terminaison-du-reseau-pour-les-services-a-haut-debit-et-les-services-de-telivision>

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Bastioni di Porta Volta 11 - Milano, Tel: +39 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it

verifica tecnica di interoperabilità ''' (proposta TIM del 5 agosto 2022) [TIM_ONT OAO_05ago2022_Allegato 2] i seguenti corrispettivi a favore di TIM:

- a) *Una Tantum per sessione di qualificazione standard di 1 ONTI oppure di 1 ONTE contro una singola scheda OLT: 101.297,86 euro (centounomiladuecentonovantasette/86 euro). L'importo è dovuto anche se l'esito della qualificazione è negativo. I suddetti prezzi vanno moltiplicati per il numero effettivo di schede OLT necessarie ad effettuare la completa validazione dell'ONTI o dell'ONTE. Al momento della stesura del presente documento sono presenti nella rete TIM due differenti vendor (Nokia e Huawei) e per la tecnologia GPON occorre validare l'ONTI o l'ONTE, contro 4 differenti schede OLT e pertanto il prezzo totale che OAO dovrà corrispondere è pari a 4 volte l'importo di cui al punto a). Nel caso di tecnologia XGS-PON occorre validare l'ONTI o l'ONTE, contro due differenti schede OLT e pertanto il prezzo totale che OAO dovrà corrispondere è pari a 2 volte l'importo di cui al punto a). TIM si riserva di comunicare al mercato, tramite pubblicazione di news sul Portale Wholesale, gli aggiornamenti relativi al numero di schede OLT contro le quali testare l'ONTI o l'ONTE, ad esempio a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie/vendor.*
- b) *In presenza di eventuali anomalie bloccanti, allo scadere delle tempistiche massime previste per la suddetta qualificazione standard, è dovuto un importo pari a 2.302,22 euro/giorno (duemilatrecentodue/22 euro/giorno) per la prosecuzione delle attività relative alla risoluzione delle anomalie stesse, qualora di interesse per l'OAO. Nel caso in cui l'OAO non sia interessato alla risoluzione delle anomalie, le Parti concordano che l'ONTI o l'ONTE non è qualificata.*
- c) *Nel caso in cui, a valle della qualificazione standard, ci siano nuove release hw e/o sw sulla ONTI o sulla ONTE, oppure sulla OLT, è necessario una nuova sessione di "no regression" il cui importo è pari al 50% dell'importo di cui al punto a), pari a 50.648,93 euro (cinquantamilaseicentoquarantotto/93 euro), oltre all'eventuale canone giornaliero del punto b) nel caso emergano anomalie bloccanti da risolvere.*

Quanto sopra argomentato, in punto di irragionevolezza e di assenza di ragioni tecnologiche idonee a giustificare l'imposizione del procedimento di certificazione degli ONT *de qua*, vale a prescindere dall'ammontare dei corrispettivi richiesti da TIM per la certificazione stessa. La sua imposizione sarebbe comunque ingiustificata anche nell'ipotesi in cui, per assurdo, TIM la mettesse gratuitamente a disposizione degli interessati. L'estrema onerosità del listino richiesto da TIM costituisce semmai un aggravante, tale da rendere ancora più profondi gli effetti distorsivi e anti-competitivi della procedura di certificazione stessa.

L'importo minimo iniziale da corrispondere per la certificazione di un singolo ONT ammonta, solo per la validazione GPON, a Euro 405.191,44 (oltre IVA), che lievita a Euro 607.787,16 (oltre IVA) laddove l'operatore abbia la necessità di validarlo sia per GPON che per XGS-PON. Già l'importo iniziale è tale da rendere economicamente insostenibile la certificazione, anche solo di un singolo apparato, alla quasi totalità degli operatori italiani. Ciò senza considerare l'espressa possibilità per TIM di dotarsi a sua discrezione di nuove schede OLT, che determinerebbero un automatico incremento dei costi.

Né l'importo iniziale rappresenta l'unico (anzi, forse neppure il principale) costo per quei (pochi) operatori capaci di assorbirlo, visto che, ad esito della prima certificazione, l'operatore si vedrà di fatto tenuto a rinnovarla in occasione di ogni successiva release *hardware* o *software* della propria ONT e/o delle OLT di TIM, suscettibile di "*impatti sul funzionamento del collegamento ottico*". Per ciascuno di tali rinnovi, dovrà corrispondere a TIM ulteriori corrispettivi per "*attività di no regression*", ammontanti, per scheda OLT impattata, a ben il 50% del relativo importo di prima certificazione.

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Bastioni di Porta Volta 11 - Milano, Tel: +39 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it

Un operatore che intenda certificare un proprio apparato dovrà quindi assoggettarsi preventivamente a periodici, ingenti costi di *no regression*, da corrispondersi secondo una frequenza non prevedibile, estranea al proprio controllo e anzi dipendente anche da scelte unilaterali di TIM e dei fornitori di quest'ultima. Risulta infine opportuno evidenziare quanto la formulazione "*impatti sul funzionamento del collegamento ottico*", dal quale dipende la necessità o meno di un'attività di *no regression*, vista la sua ampiezza, possa esporre gli OAO a incertezze applicative, controversie e anche al rischio di abusi da parte dell'operatore di rete.

IV. In subordine, su termini e tempistiche

La bozza di "Accordo per l'esecuzione in Test Plant delle prove di interoperabilità tra ONT GPON e XGS-PON di Operatore e OLT di TIM, su accessi FTTH dell'Offerta VULA, semi-VULA, Bitstream NGA, semi-Bitstream NGA" prevede, all'art. 6 che:

Il presente Accordo ha validità per un periodo di 12 mesi e decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso. La data di inizio delle prove che richiedono l'utilizzo del Test Plant è determinata in funzione della disponibilità dello stesso, calcolata in base sia alle esigenze interne Telecom Italia, sia all'ordine di prenotazione nello svolgimento delle prove.

Le parti concordano che la tempistica di cui sopra si intende vincolante come termine minimo. In caso di riscontro di inconvenienti, è previsto un prolungamento del periodo di prova fino ad un massimo di 180 giorni solari. In caso di scadenza della validità del presente Accordo senza l'effettuazione di una o più prove in una o più sessioni, le Parti concorderanno la sottoscrizione di un nuovo Accordo per l'effettuazione delle stesse. Il completamento delle prove si reputa avvenuto al momento della firma congiunta di tutti i rapporti di attività.

La data di inizio delle prove oggetto del presente contratto è prevista per il

Il successivo art. 7 disciplina le ipotesi di "*interruzione delle prove*" per causa imputabile all'operatore richiedente e per forza maggiore.

L'art. 8 conferma che, anche per i *test di no regression*, le richieste degli operatori verranno evase in ordine FIFO (*first in, first out*).

L'art. 11, al capoverso "Laboratorio" prevede poi, *inter alia*, che:

Sulla base del dimensionamento del laboratorio (cfr. anche ALLEGATO 5), la durata delle prove, di norma, è di 44 giorni lavorativi (prove contro 4 schede OLT) nel caso di validazione per tecnologia GPON e di 22 giorni lavorativi (prove contro 2 schede OLT) per tecnologia XGS-PON. I giorni lavorativi sono dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle 09:00 alle 17:30. Qualora la durata delle prove ecceda il tempo riportato sopra, per cause non dipendenti da Telecom Italia, l'importo complessivo dovrà essere integrato in base alla tariffa giornaliera di cui al punto b) per il Personale Qualificato TIM

Il *time to market* costituisce una variabile determinante per il successo commerciale di pressoché ogni prodotto o servizio. Ciò è ancor più vero per gli apparati di comunicazione elettronica che, nell'attuale scenario di costante sviluppo tecnologico, sono particolarmente esposti al rischio di obsolescenza. L'imposizione, da parte dell'operatore di rete, di un processo di certificazione degli ONT ritarda effettivamente la possibilità, per i produttori, di vendere sul mercato le proprie soluzioni tecnologiche e, per gli OAO al dettaglio non verticalmente integrati, di offrire *bundle* comprensivi di un apparato unico con funzionalità ONTI analoghe a quelle eventualmente già offerte dall'operatore di rete. Per

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Bastioni di Porta Volta 11 - Milano, Tel: +39 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it

entrambe queste categorie di soggetti, il processo di certificazione obbligatorio *ex ante* determina un significativo *delay cost*, e un pregiudizio concorrenziale rispetto agli equivalenti beni o servizi offerti, rispettivamente, dall'operatore di rete e dai produttori che già forniscono a quest'ultimo proprie OLT.

Le tempistiche previste da TIM nella propria proposta confermano la rilevanza di tale *delay cost*. Il contratto prevede infatti un termine "*minimo*" di un anno, estensibile per ulteriori 180 giorni. Neppure la durata così estesa a 18 mesi risulta poi perentoria, visto che si regola espressamente la possibilità che l'Accordo possa scadere prima della conclusione delle prove.

L'indeterminatezza delle tempistiche effettivamente necessarie alla singola certificazione pare discendere, in primo luogo, dalla limitata capacità di evasione delle richieste da parte di TIM. Sulla base della documentazione fornita, parrebbe che, quantomeno per alcune fasi, non sia in effetti proprio possibile un'evasione in parallelo delle richieste stesse, con conseguente loro gestione secondo una coda singola in ordine FIFO (*first in, first out*).

Proprio in punto di tempistiche, si appalesa poi il grave disequilibrio contrattuale a favore di TIM. Se da un lato la bozza di Accordo si cura di definire, in capo agli operatori richiedenti, una molteplicità di responsabilità e obblighi connessi al rispetto dei termini, essa pare riservare un trattamento ben diverso per TIM. Indicativo in tal senso è l'art. 7, che prevede, in caso di interruzione o ritardo delle prove per causa imputabile esclusivamente all'operatore richiedente, che quest'ultimo debba corrispondere oneri e danni a TIM, mentre nulla pare previsto per l'ipotesi, speculare, in cui si verifichi una interruzione o ritardo imputabile a TIM.

Un disequilibrio analogo, e forse ancor più significativo, si riscontra nell'art. 11 per il caso in cui i *test* di laboratorio richiedano una durata maggiore rispetto a quella prevista "*di norma*" di 44 o 22 giorni lavorativi. In tali casi, viene addebitato un extracosto all'operatore richiedente, quale "*tariffa giornaliera di cui al punto b) per il Personale Qualificato TIM*", non solo qualora maggior durata sia imputabile all'operatore richiedente stesso, ma in ogni ipotesi di prolungamento "*per cause non dipendenti da Telecom Italia*". Non sorprendentemente, nessuna forma di ristoro o indennizzo a favore del richiedente pare invece prevista per il caso in cui i prolungamenti siano imputabili a TIM.

Ciò a dispetto del fatto che, in caso di ritardo, l'operatore richiedente è suscettibile di importanti danni economici, non solo a livello di *delay cost* delle proprie soluzioni *in bundle*, ma anche di costi vivi per impianti e personale. Si ricorda infatti che, come previsto all'art. 3, anche l'operatore richiedente si impegna a "*mettere a disposizione adeguate e qualificate risorse umane e tecniche da impiegare per l'intera durata di ognuna delle sessioni di prove*", ivi comprese, ove richiesto da TIM, "*risorse umane del costruttore delle ONTI e/o delle ONTE*".

Gli aspetti temporali qui approfonditi confermano ulteriormente l'esigenza di rendere la certificazione proposta da TIM volontaria, consentendo agli interessati di potersi rivolgere anche presso altri laboratori specializzati di terze parti per i test ritenuti opportuni, previa piena pubblicazione da parte di TIM delle specifiche tecniche necessarie.

V. Carenza documentale circa le caratteristiche, le modalità di implementazione e gestione della lista di ONT già certificati da TIM

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Bastioni di Porta Volta 11 - Milano, Tel: +39 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it

L'impegno n. 7 presentato da TIM nell'ambito del procedimento I850 prevedeva altresì anche che "TIM s'impegna a pubblicare e aggiornare periodicamente una lista di ONT già certificati dalla Società, dei quali risulterà così garantita ex ante l'assenza di ostacoli di natura tecnologica alle comunicazioni con gli OLT installati presso le centrali di TIM. L'utilizzo di uno tra gli specifici ONT interni o esterni certificati rappresenterà, dunque, un vantaggio di tempo e costi per gli operatori".

La documentazione oggetto di consultazione risulta carente laddove non offre le necessarie informazioni di dettaglio circa le modalità con cui TIM intende dare seguito all'impegno di pubblicazione e aggiornamento di una lista di ONT già certificati. Lungi dall'aver carattere meramente accessorio, la predisposizione e il mantenimento di una *white list* costituisce un elemento inscindibile dalla procedura di certificazione posta a monte.

Le concrete tempistiche e modalità di redazione e aggiornamento di una tale lista risulteranno determinanti per valutarne il livello di efficacia e l'effettivo "vantaggio di tempo e costi". *Inter alia*, si ritiene fondamentale che vengano chiariti in dettaglio, anche a livello temporale, gli effetti sulla *whitelist* di nuove *release* con possibili impatti sul funzionamento del collegamento ottico, le modalità e i tempi con cui gli OAO terzi, diversi da quello primo richiedente la certificazione, potranno fruire di un apparato già verificato, nonché le condizioni alle quali potranno effettuare *test di no regression* su apparati che non abbiano essi stessi certificato inizialmente.

Sul punto, si ritiene conclusivamente che la disciplina di dettaglio della *whitelist* debba essere debitamente pubblicata e integrata nella consultazione pubblica in oggetto.

VI. Conclusioni

La procedura di certificazione oggetto di consultazione non rappresenta una soluzione idonea a soddisfare le esigenze di interoperabilità degli apparati PON, né sulla rete in fibra ottica di TIM, né sulle altre reti nazionali. Come anticipato in premessa, la questione non riguarda infatti la sola TIM, ma l'intero complesso delle reti in fibra ottica sul territorio nazionale, di proprietà di decine di altri soggetti, pubblici e privati. Dall'approvazione della proposta presentata da TIM discenderebbe una regolamentazione irragionevolmente differenziata e disorganica, tale non da promuovere ma anzi da compromettere, con effetti pregiudizievoli potenzialmente di lungo termine, l'interoperabilità delle reti FTTH italiane.

La FMA reputa in ogni inadeguate e non accettabili le condizioni tecniche ed economiche della procedura di verifica tecnica di interoperabilità tra le ONT, fornite degli OAO, e gli apparati OLT di TIM, di cui alla proposta allegata alla Delibera 26/22/CIR.

Invita pertanto l'Autorità ad assicurare che la procedura di verifica tecnica in oggetto:

- *in primis*, venga resa esclusivamente volontaria e non obbligatoria, non dovendo essa costituire una precondizione *ex ante* al collegamento alla rete TIM di apparati già conformi ai vigenti standard e alle specifiche pubblicande da parte di TIM stessa;

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Bastioni di Porta Volta 11 - Milano, Tel: +39 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it

- secondariamente, sia messa a disposizione degli interessati a prezzi ragionevolmente accessibili, a condizioni non discriminatorie e tali da assicurare un effettivo equilibrio, anche in punto di obblighi e responsabilità, tra le posizioni delle Parti contrattuali;
- sia infine sottoposta alle osservazioni degli interessati anche in relazione alle modalità di predisposizione, aggiornamento e gestione della conseguente *whitelist* di apparati già certificati.

VII. Note finali

Il presente documento non ha natura riservata, e né è autorizzata la diffusione e l'integrale pubblicazione a fini di interesse pubblico.

Per ogni ulteriore informazione, si rimane a disposizione ai contatti in calce.

Milano, 24 novembre 2022

Avv. Gabriele M. Fiorentini
Coordinatore della FMA

Free Modem Alliance

presso avv. Gabriele Matteo Fiorentini, Bastioni di Porta Volta 11 - Milano, Tel: +39 3405501045

Email: g.fiorentini@freemodemalliance.it - PEC: gabriele.fiorentini@milano.pecavvocati.it

Sito Internet: www.freemodemalliance.it